

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01421/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Nicola Cecchini, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso
dall'avvocato Alessandro Graziani, con domicilio digitale come da PEC del
difensore come risultante da pubblici registri;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via
digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi,
12;

nei confronti

Michele Pascolini, Antonio Tommasin non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Del d.m. del 14 novembre 2019, n.237 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare: dell'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1012 e dell'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.316. Entrambe le collocazioni non utili ai fini della vittoria del concorso;

- della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 5 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0020410;

- della nota del Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi e di accesso interno al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del 21 dicembre 2018 n.registro pvvf.DCAFFGEN n.0028272;

nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\4\2019:

- Del d.m del 1 febbraio 2019, n.22 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come rettificata a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare: dell'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1014 (doc. 2) e dell'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del

ei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319. Entrambe le nuove collocazioni risultano deteriori rispetto a quelle precedenti e comunque non utili ai fini della vittoria del concorso;

nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 10\6\2019 :

- Del d.m. del 1° aprile 2019, n.176 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (doc. 1), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare si impugna: l'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1015 (doc. 2) e, ove occorrente, l'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d. discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (doc. 3). La nuova collocazione nella graduatoria generale è peggiore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso;

- Del d.m. del 21 maggio 2019, n.281 del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per gli affari generali (doc. 1), di approvazione della rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati. In particolare si impugna: l'allegato A (graduatoria generale) nella parte in cui è stato attribuito al signor Cecchini Nicola il punteggio di 89.275, con collocazione al posto n.1016 (doc. 2) e, ove occorrente, l'Allegato B (graduatoria elaborata per l'attribuzione della riserva del 25% dei posti ai c.d.

discontinui) nella parte in cui, sempre con il punteggio di 89.275, il signor Cecchini Nicola è stato collocato al posto n.319 (doc. 3). La nuova collocazione nella graduatoria generale è deteriore rispetto a quella precedente e comunque non utile ai fini della vittoria del concorso;

nonché di tutti gli connessi, collegati, conseguenti, antecedenti e/o postumi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, anche alla luce di quanto indicato dal MIUR nella nota n. prot. U.0012980 del 13.6.2019 sui profili di equipollenza dei titoli, il ricorso non appare manifestamente infondato e che il danno prospettato da parte ricorrente può essere ovviato mediante un riesame da parte dell'Amministrazione, entro quaranta giorni dalla notifica o comunicazione del presente provvedimento;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio,

Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto che, in considerazione delle specifiche circostanze inerenti alla fattispecie in esame, ricorrono i presupposti per dichiarare la compensazione delle spese di lite della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame e dispone gli incumbenti istruttori nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 17 giugno 2020.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO